



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 30/11/1994
(D. Lgs. 15/11/1993 N. 507)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 22/03/1999

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 147 DEL 22/12/1999

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26/03/2002

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 125 DEL 17/12/2003

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 25/02/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 153 DEL 20/12/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 14/04/2007

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29/03/2011

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 – Classificazione del comune	pag. 4
Art. 4 – Forme di gestione del servizio	pag. 4
Art. 5 – Tariffe	pag. 5
Art. 6 – Categoria speciale	pag. 5
Art. 7 – Aumento stagionale	pag. 5
Art. 8 – Funzionario responsabile	pag. 5

CAPO II IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 6
Art. 10 – Criteri per la redazione del piano degli impianti	pag. 7
Art. 11 – Modalità per l'ottenimento del provvedimento autorizzativi:	pag. 7

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 – Presupposto dell'imposta	pag. 8
Art. 13 – Soggetto passivo	pag. 8
Art. 14 – Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 9
Art. 15 – Maggiorazioni e riduzioni di imposta	pag. 9
Art. 16 – Pubblicità luminosa o illuminata	pag. 9
Art. 17 – Dichiarazioni d'imposta	pag. 10
Art. 18 – Pagamento dell'imposta	pag. 10
Art. 19 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	pag. 11
Art. 20 – Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 11
Art. 21 – Pubblicità ordinaria	pag. 12
Art. 22 – Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 13
Art. 23 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezione	pag. 14
Art. 24 – Pubblicità varia	pag. 14
Art. 25 – Riduzione dell'imposta	pag. 15
Art. 26 – Esenzioni dall'imposta	pag. 16
Art. 27 – Contenzioso	pag. 18
Art. 28 – Rimborsi	pag. 18

Art. 29 – Procedimento esecutivo	pag. 19
----------------------------------	---------

**CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 30 – Servizio sulle pubbliche affissioni	pag. 19
Art. 31 – Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 20
Art. 32 – Misura del diritto	pag. 21
Art. 33 – Pagamento del diritto	pag. 21
Art. 34 – Riduzioni del diritto	pag. 21
Art. 34.1 – Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti	pag. 22
Art. 35 – Esenzioni del diritto	pag. 22
Art. 36 – Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 24
Art. 37 – Affissioni di urgenza, festive e notturne	pag. 24
Art. 38 – Contenzioso e procedimento esecutivo	pag. 24

**CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

Art. 39 – Sanzioni tributarie	pag. 25
Art. 40 – Interessi	pag. 26
Art. 41 – Sanzioni amministrative	pag. 26

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 42 – Disposizioni transitorie	pag. 27
Art. 43 – Disposizioni finali	pag. 27
Art. 44 – Pubblicità del regolamento	pag. 27
Art. 45 – Variazioni del regolamento	pag. 28
Art. 46 – Rinvio	pag. 28
Art. 47 – Entrata in vigore	pag. 28

ALLEGATO A – Località comprese nella categoria speciale	pag. 29
--	---------

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Rivoli le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Rivoli, la cui popolazione residente al 31/12/1992 è di numero 52683 abitanti, rientra nella 3° classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché il servizio sulle pubbliche affissioni, sono affidati, nel rispetto delle procedure vigenti, ad un soggetto scelto tra gli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.¹

¹ *Comma così sostituito con Deliberazione n.40 del 19/4/1997. In precedenza recitava: "Il servizio per l'accertamento e la riscossione per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.*

Per altro, il Comune può affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 08/06/1990 n. 142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge n. 142/90.

In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato. E' fatto divieto al

ART. 5
TARIFFE

1. Le deliberazioni tariffarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 6
CATEGORIA SPECIALE

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio possono essere suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5/1/1994 è stata definita una maggiorazione per la categoria speciale del 150%.
2. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato, come deliberato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva.
3. La categoria speciale comprende le località meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Per le fattispecie soggette all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni collocate in vie appartenenti alla categoria normale intersecanti o adiacenti vie a categorie a speciale, appartenenti ad un unico esercizio commerciale facente angolo, vengono tassate con la tariffa della categoria speciale; se invece le stesse occupazioni sono a se stanti, viene applicata comunque la tariffa della categoria speciale per un raggio di m. 10 dall'angolo.

ART. 7
AUMENTO STAGIONALE

1. Poiché il Comune non è oggetto di rilevanti flussi turistici, alle tariffe di cui all'art. 12 comma 2, all'art. 14 commi 2, 3, 4 e 5, all'art. 15. D.Lgs. 507/93. nonché a quelle di carattere commerciale per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19, non viene applicata alcuna maggiorazione tariffaria.

ART. 8
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulle pubbliche affissioni e del diritto che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione."

4. Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Dirigente dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

CAPO II IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 9 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI¹

(ELIMINATO – SI RIMANDA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 16/12/2005 E S.M.)

¹ Articolo abrogato con Deliberazione n. n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava : "Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

In ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da norme specifiche, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli e gli altri pubblicitari devono avere sagoma, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati alla superficie stradale durante l'utilizzo.

Attualmente nel territorio comunale esistono mq. 10.959 di impianti adibiti a pubblicità, mentre ne vengono previsti per il futuro un massimo di mq. 26.440."

ART. 10
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI¹

(ELIMINATO – SI RIMANDA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 16/12/2005 E S.M.)

ART. 11
MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO¹

¹ Articolo abrogato con Deliberazione n.n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava :” Il piano generale degli impianti sarà redatto secondo criteri di totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e dalle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo.

Esso conterrà le disposizioni generali per la collocazione dei mezzi pubblicitari, le relative norme tecniche di attuazione, nonché la definizione degli stessi.

Il piano generale degli impianti individuerà le ubicazioni, le dimensioni, le caratteristiche tecniche, nonché la durata per il collocamento dei mezzi pubblicitari a seconda che si tratti di pubblicità permanente o temporanea.

Il piano generale degli impianti conterrà inoltre la modulistica necessaria per il corretto espletamento e successivo rilascio del provvedimento autorizzato.

Il piano conterrà infine gli obblighi cui sarà soggetto il titolare dell'autorizzazione, nonché le norme disciplinari e sanzionatorie ai sensi della normativa vigente.”

¹ Articolo integralmente sostituito con Deliberazione n.n.40 del 19/4/07 .

In precedenza recitava:

ENTE AUTORIZZANTE

Qualsiasi forma di pubblicità, anche se consistente in modifiche, compresa la voltura di pubblicità preesistente, deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente.

Nelle forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale.

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati collocati lungo le strade o in vista di esse di proprietà diversa dalla Civica Amministrazione, deve essere rilasciata dall'Ente proprietario della strada stessa. (Anas, Ativa, Provincia di Torino, ecc.)

La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati sulla strada sono visibili da un'altra appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Quando la competenza per il rilascio dell'autorizzazione spetta all'Amministrazione Comunale occorrerà presentare la documentazione presso:

1. SETTORE LL.PP. - SEZIONE VIABILITA': per impianti su suolo pubblico

2. SETTORE URBANISTICA - SEZIONE EDILIZIA PRIVATA: per impianti su proprietà privata.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda su carta resa legale presso il competente ufficio, allegando ai sensi del comma 3 art. 53 DPR 16/12/92 n. 495.

1. una (o più) fotografia a colori della posizione, del formato 15x10 (no polaroid) che evidenzia anche il contesto circostante; nella fotografia devono comparire i mezzi pubblicitari, nonché i cartelli stradali più prossimi;
2. un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dizione e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo è collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario dell'area o del fabbricato interessato dalla pubblicità;

SI RIMANDA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 16/12/2005 E S.M.

1. Nel caso in cui il soggetto interessato al rilascio di una nuova autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari risulta essere inadempiente nei pagamenti relativi ad autorizzazioni precedenti, l'ufficio competente può negare l'autorizzazione specificandone il motivo.

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 12 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 13 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 14

3. *il nulla osta del proprietario del fabbricato o dell'area, o dell'amministratore in caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda;*
4. *una planimetria in duplice copia in scala 1:2000 (es. stralcio P.R.G.C.) con l'indicazione del mezzo pubblicitario;*
5. *una planimetria in duplice copia in scala 1:100 con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali;*
6. *nominativo e sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario;*
7. *autodichiarazione ai sensi della L. 4.01.68 n° 15 (es. autenticata presso gli uffici anagrafici) con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera tenendo conto dalla natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.*

RILASCIO

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi dalla data di ricevimento della documentazione completa concede o nega l'autorizzazione specificandone il motivo.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Non si fa luogo ad applicazioni di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Con Circolare n. 10/E del 17/03/1994 il Ministero delle Finanze ha specificato che tale criterio non risulta essere applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 15

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 16

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 17

DICHIARAZIONI DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 13 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. La pubblicità ordinaria si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine¹, e che il mezzo pubblicitario sia stato rimosso entro il 31 dicembre dell'anno precedente.²

ART. 18 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella cioè di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella via aria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale (L. 28/10/94 N. 596).
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

¹ *Comma così sostituito con Deliberazione n. 15 del 22/03/1999. In precedenza recitava: "La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine"*

² *Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07. In precedenza recitava: "La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine"*

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera Euro 1.549,37 (Lire 3.000.000).
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.¹

ART. 19 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione da determinare con futura deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando l'applicabilità del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.¹

ART. 20 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO ¹

1. L'ufficio provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

¹ Comma inserito con Deliberazione n.40 del 19/4/07 .

¹ Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: " Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione da determinare con futura deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando l'applicabilità della tassa T.O.S.A.P. "

¹ Articolo integralmente sostituito con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario"

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
6. Per gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti si fa riferimento all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate

ART. 21 PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è determinata dall'organo esecutivo.¹
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura determinata dall'organo esecutivo per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.²
3. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico - pubblicitaria abusiva.
4. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART. 22 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

¹ Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di Euro 15,49 (Lire 30.000)"

² Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di Euro 15,49 (Lire 30.000) per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria"

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria, nella misura determinata dall'organo esecutivo.¹
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15, del presente regolamento.
3. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatarî" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli:
 - a) autoveicoli con portata sup. a kg. 3000
 - b) motoveicoli con portata inf. a kg. 3000
 - c) motoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti categorie secondo le tariffe determinate dall'organo esecutivo.²
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.
6. Per i veicoli sopra elencati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 23

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONE

¹ Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di Euro 12, 39 (Lire 24.000) per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria"

² Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatarî" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata sup. a kg. 3000.....	Euro 74,37 (Lire 144.000);
b) motoveicoli con portata inf. a kg. 3000.....	Euro 49,58 (Lire 96.000);
c) motoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti categorie.....	Euro 24,79 (Lire 48.000)."

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego dei diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.¹
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella sopra indicata.
3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.²
5. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 24 PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è determinata dall'organo esecutivo.¹
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura determinata dall'organo esecutivo.²

¹ Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: “Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego dei diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di Euro 49,58 (Lire 96.000)”

² Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: “Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di Euro 3,10 (Lire 6.000)”

¹ Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: “Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di Euro 12,39 (Lire 24.000)”

² Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: “Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di Euro 74,37 (Lire 144.000)”

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.³
4. Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dall'organo esecutivo.⁴
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è determinata dall'organo esecutivo.⁵

ART. 25 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.
 - d) per le nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico microimprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti, poste in essere da:
 - giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;
 - lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
 - lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
 - persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
 - donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.

La riduzione si applica per l'anno di inizio attività e per i due anni solari successivi.

Alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per avere diritto alla presente riduzione.

In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre un'autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 20/10/98. In questo caso l'ufficio

³ *Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a Euro 37,18 (Lire 72.000)"*

⁴ *Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di Euro 3,10 (Lire 18.000)"*

⁵ *Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di Euro 9,30 (Lire 18.000)"*

ha la facoltà di effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 403/98.

La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano a qualsiasi titolo attività produttive già esistenti alla data del 31/12/99.¹

- e) a tutti i soggetti titolari di esercizi commerciali ed artigianali, caratterizzati da uno stretto rapporto con i consumatori finali o con gli utenti privati, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è concessa una riduzione dell'imposta pari al 50%. Tale riduzione sarà concessa esclusivamente ai soggetti titolari di esercizi commerciali ed artigianali che, a causa dello svolgimento dei lavori, si siano trovati in una situazione oggettivamente penalizzante sotto il profilo economico, dovuta ad una ridotta affluenza dei consumatori finali o degli utenti privati. La riduzione sarà accordata esclusivamente mediante presentazione di apposita richiesta da parte dei soggetti titolari di esercizi commerciali ed artigianali. La riduzione verrà applicata sull'annualità di imposta successiva alla conclusione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche, e detratta automaticamente dall'importo complessivo dell'imposta dovuta.²

ART. 26 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alle attività svolte, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

¹ *Comma d) inserito con Deliberazione n. 147 del 22/12/1999*

² *Comma e) inserito con Deliberazione n. 125 del 17/12/2003*

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei o delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) le targhe dei medici esposte all'ingresso dell'ambulatorio, previste obbligatoriamente dalla legge, qualora riportino oltre l'indicazione dell'orario di ricevimento anche il nominativo del medico preceduto dalla specificazione "medico chirurgo" sono esenti dall'imposta, a condizione che non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Qualora invece sulla targa sia riportata la specializzazione l'imposta è dovuta, in quanto quest'ultimo può migliorare l'immagine del soggetto o promuovere la domanda di beni e servizi offerti;¹
- m) la pubblicità effettuata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;²
- n) la pubblicità effettuata dai Comitati di Quartieri, nel promuovere ed organizzare attività svolte al conseguimento di scopi sociali³
- o) la pubblicità effettuata dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della Città di Rivoli, nel promuovere e sviluppare le attività turistiche del Comune;⁴
- p) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;⁵

ART. 27 CONTENZIOSO ¹

¹ Comma l) inserito con Deliberazione n. 147 del 22/12/1999

² Comma m) inserito con Deliberazione n. 147 del 22/12/1999

³ Comma n) inserito con Deliberazione n. 21 del 25/02/2005

⁴ Comma o) inserito con Deliberazione n. 153 del 20/12/2005

⁵ Comma p) inserito con Deliberazione n.40 del 19/4/2007 .

¹ Articolo abrogato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: " In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.LL. 31/12/1992 n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/1991, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica

ELIMINATO - SI RIMANDA ALL' ART. 20 "RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO"

ART. 28 RIMBORSI ¹

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. E' ammessa la compensazione delle somme a credito secondo quanto previsto dall'art. 11/bis del Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate.
4. Per gli importi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati i rimborsi si fa riferimento all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate.

dell'atto e della decisione di ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministero contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministero."

¹ *Articolo così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07. In precedenza recitava: " Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 gg.*

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L. 133/99, si applicano i seguenti tassi di interesse semestrali, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento:

- 4,5% fino al 31/12/93
- 3% fino al 31/12/96
- 2,5 fino al 30/06/98.

Ai sensi della L. 146/98 dal 1° luglio 1998 gli interessi si applicano nella misura del:

- 2,5% semestrale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L. 133/99 a decorrere dall'1/1/2000 si applicano gli interessi nella stessa misura fissata per gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 26/04/94."

5. Per quanto riguarda la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 26/04/94.

ART. 29
PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazioni o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni .
2. Il titolo reso esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.¹

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 30

¹ *Comma così sostituito con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: " Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione"*

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ¹²

Il servizio delle pubbliche affissioni è organizzato in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell' art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di Rivoli deve essere dotato di impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq. 18 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" minimo di mq. 892,64, rilevato che la popolazione residente al 31 dicembre 2010 ammonta complessivamente a n. 49.591 unità.

Per la quantificazione degli spazi in cui è consentita l'affissione, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, si rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 18 dicembre 2008.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 stessa normativa, si dà atto che la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni ed ubicati nelle località facenti parte della "categoria speciale" non è superiore al 50% di quella complessiva, corrispondendo al 50% dell'intero parco impiantistico previsto nel presente regolamento.

Pur rilevando l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto alla normativa vigente, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. del D. Lgs. n. 507/1993, nella misura massima pari al 1% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa.

¹ Articolo abrogato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 .In precedenza recitava: " Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell' art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di Rivoli deve essere dotato di impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq. 18 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" minimo di mq. 954, rilevato che la popolazione residente al 31/12/1992 ammonta complessivamente a n. 52.683 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, ammontano complessivamente a mq. 1.860, di cui mq. 1291 già installati e mq. 569 da installare, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali, superficie risultante superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 stessa normativa, si dà atto che la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni ed ubicati nelle località facenti parte della "categoria speciale" non è superiore al 50% di quella complessiva, corrispondendo al 50% dell'intero parco impiantistico previsto nel presente regolamento.

Pur rilevando l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto alla normativa vigente, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. del D.Lgs. n. 507/1993, nella misura massima di mq. 20, pari al 1% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa.

Si prevede inoltre una percentuale del 35% (pari a mq. 650) di affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica, ed una del 64% (mq. 1190) per quelle di natura commerciale.

Il Comune può disporre che gli impianti per affissioni dirette siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23/5/1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 17, comma 2, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del Comune, che sarà posto a base di asta della sopra indicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per l'infortuni o danni a persone, animali, e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessionario"

² Articolo riinserito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29 marzo 2011

Si prevede, inoltre, una percentuale del 35% di affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica, ed una del 64% per quelle di natura commerciale così come previsto dal citato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 31 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 32 MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70x100 e per i seguenti periodi: per i primi 10 gg., per ogni periodo successivo a gg. 5 o frazione, è determinata dall'organo esecutivo.¹
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.
2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 33 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento.

¹ *Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è di Euro 1,24 (Lire 2.400) per i primi 10 gg. e di Euro 0,372 (Lire 720) per ogni periodo successivo a gg. 5 o frazione."*

ART. 34 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- c) da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;
- f) per le nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico microimprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi con meno di 10 dipendenti, poste in essere da:
 - giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
 - lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
 - lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
 - persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
 - donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra.

La riduzione si applica per tutte le affissioni richieste nell'anno di inizio attività e per i due anni solari successivi.

Alla richiesta del servizio dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti previsti per avere diritto alla presente riduzione.

In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre un'autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 20/10/98. In questo caso l'ufficio ha la facoltà di effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 403/98.

La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano a qualsiasi titolo attività produttive già esistenti alla data del 31/12/99.¹

ART. 34.1

¹ Lettera f) inserita con Deliberazione n. 147 del 22/12/1999

ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI ¹

1. Dal 1/1/2007 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 35 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; ¹
 - i) i manifesti realizzati dai Comitati di Quartiere, nel promuovere ed organizzare attività volte al conseguimento di scopi sociali; ²
 - j) i manifesti realizzati dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della Città di Rivoli, nel promuovere e sviluppare le attività turistiche del Comune; ³

¹ Articolo inserito con Deliberazione n.40 del 17/4/07.

¹ Lettera h) inserita con Deliberazione n. 147 del 22/12/1999.

² Lettera i) inserita con Deliberazione n. 21 del 25/02/2005.

³ Lettera l) inserita con Deliberazione n. 153 del 20/12/2005

ART. 36
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ¹

ELIMINATO – SI RIMANDA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 16/12/2005 E S.M.

ART. 37
AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 (Lire 50.000) per ogni commissione.
2. Al fine di poter espletare in ogni caso le commissioni richieste, il formato dei manifesti per i necrologi deve essere di cm. 35x25.

ART. 38
CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 20 e 29 del presente regolamento.¹

CAPO V

¹ Articolo abrogato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava:” Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle “pubbliche affissioni” con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.”

¹ Comma modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava:” Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 27 e 29 del presente regolamento”

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 39 SANZIONI TRIBUTARIE ¹

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00=.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,65= per infrazioni di modesta gravità, di € 103,29= per infrazioni di media gravità, di € 154,94= per infrazioni di grave rilevanza, così come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/6/1998.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1. e 2. sono ridotte nella misura stabilita degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.472/97² se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. In caso di omesso pagamento entro il termine fissato dal Regolamento si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.471/97, il contribuente può comunque usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso se entro il 14° giorno dalla scadenza del termine, effettuando il versamento dell'imposta dovuta, maggiorato della sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e degli interessi, applicati ai giorni di ritardo, al tasso legale annuo; dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine, effettuando il versamento dell'imposta dovuta, maggiorato della sanzione ridotta pari al 3% e degli interessi, applicati ai giorni di ritardo, al tasso legale annuo; dopo il 30° giorno dalla scadenza del termine ed entro un anno dall'omissione, effettuando il versamento dell'imposta dovuta, maggiorato della sanzione ridotta pari al 3,75% e degli interessi, applicati ai giorni di ritardo, al tasso legale annuo³.

ART 40

¹ Articolo integralmente sostituito con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 17 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per omesso o tardivo pagamento dell'imposta e delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento."

² Comma modificato con Deliberazione n. del.....

³ Comma integrato con Deliberazione n. del.....

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibile. ¹

ART. 41 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II della legge 24/11/1981, n. 689, o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. ¹
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00= a Euro 1.549,00= con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale (l'importo della sanzione è determinato dall'art. 145, comma 57, lettera c), L. 23/12/2000, n. 388) ²
3. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari. ³
4. Le misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili,

¹ Comma così sostituito con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L. 133/99, i seguenti tassi di interesse semestrali, per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili:

- 4,5% fino al 31/12/93
- 3% fino al 31/12/96
- 2,5% fino al 30/06/98.

Ai sensi della L. 146/98 dal 1° luglio 1998 gli interessi si applicano nella misura del:

- 2,5% semestrale.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 della L. 133/99 a decorrere dall'1/1/2000 si applicano gli interessi nella stessa misura fissata per gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile."

¹ Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi."

² Comma così modificato con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . In precedenza recitava: "Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relative alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 (Lire 200.000) a Euro 1.032,91 (Lire 2.000.000) con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale."

³ Comma III, IV e V abrogati con Deliberazione n.40 del 19/4/07 . Pertanto il Comma VI diventa Comma III.

verranno regolamentate successivamente alla stesura del piano specifico di repressione dell'abusivismo.⁴

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempre che i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 e dà atto che sino all'approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
2. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26 /10 /1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.
3. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. In attesa dell'emissione del decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale sono state determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (Decreto del Ministero delle Finanze del 5/8/94), il Comune ha consentito che, nelle more attuative, la riscossione del tributo avvenisse tramite normali bollettini di conto corrente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e d esclusivamente per l'anno di imposta 2002, il pagamento dell'imposta di pubblicità è prorogato al 30.04.2002.¹

ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26/10/1972, n. 639, e successive modificazioni di integrazione, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18/03/59, n. 132, e nell'art. 10 della legge 05/12/1986, n. 856

⁴ Comma inserito con Deliberazione n.40 del 19/4/07.

¹ Comma inserito con Deliberazione n. 30 del 26/03/2002.

ART. 44
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 07/08/1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.
2. In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 46
RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

ART. 47
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, e dopo le pubblicazioni di rito, fermo restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.

ALLEGATO A
LOCALITA' COMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE

C.so Allamano
C.so Einaudi
C.so Francia
Via F.lli Piol
P.zza Martiri della Libertà
C.so Primo Levi
Via Rivalta
C.so Susa
C.so Torino